

**Memoria dell'Associazione Italiana Editori
sulle proposte di legge C. 217 e C. 648**

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati
dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

Commissione Cultura, Scienza e Istruzione e

Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

Camera dei deputati

3 febbraio 2023

L'Associazione Italiana Editori ringrazia i Presidenti e i membri della Commissione Cultura, scienza e istruzione e della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni per avere l'opportunità di presentare le proprie proposte nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. **217** Maccanti e C. **648** Mollicone, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

È altresì lieta di poter contribuire alla discussione con le proprie argomentazioni basate sulla sua rappresentatività di tutti i segmenti del settore librario e con l'analisi delle disposizioni dei provvedimenti in esame al fine di individuare le azioni prioritarie da adottare per un'efficace politica contro la pirateria libraria on line.

L'Associazione guarda con favore alle proposte di legge in esame, poiché è da decenni impegnata nel contrasto delle varie forme della pirateria libraria e, in collaborazione con IPSOS, realizza indagini sul fenomeno. Su queste basi desidera fornire sia spunti di carattere generale che, sulla base dell'esperienza maturata, potrebbero avere impatto positivo sul contrasto alla pirateria libraria, sia alcune osservazioni riguardanti particolari aspetti delle proposte di legge.

Gli ultimi dati, presentati nel 2022, parlano di **oltre 320.000 atti di pirateria commessi al giorno**, che portano a stimare in **771 milioni di euro** il danno economico annuo alla filiera causato dalla pirateria all'editoria, **pari al 31% del valore del mercato** (escludendo scolastica ed export). La perdita per il sistema-Paese, considerando anche l'indotto, ammonta a **1,88 miliardi di euro**, mentre **322 milioni di euro** sono i mancati introiti del fisco. Tale livello di pirateria libraria comporta la **perdita di 5.400 posti di lavoro nella filiera, 13.100 tenendo conto anche dell'indotto**. È significativo che **l'82%** della popolazione sopra i 15 anni è consapevole dell'illegalità di tali comportamenti, ma **il 68% ritiene poco o per niente probabile che reati di questo tipo vengano scoperti e puniti** dall'autorità competente.

La protezione dei diritti d'autore assume nel nostro ordinamento una rilevanza di interesse generale, da attuarsi con gli specifici mezzi di difesa sia penali che civili. Tuttavia, recentemente si registrano orientamenti legislativi e giurisprudenziali che di fatto limitano fortemente le

possibilità di difesa (e di risarcimento del danno) da parte degli aventi diritto. In particolare, l'istituto della **non punibilità per particolare tenuità del fatto**, come recentemente modificato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia") che ne dispone l'applicazione collegandolo non più al massimo ma al minimo edittale, investe tutte le fattispecie riguardanti violazioni di diritto d'autore. Nessuno dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA) è infatti punito con pene superiori nel minimo a due anni, e quindi la loro punibilità è attualmente esclusa dall'ordinamento. Ciò comporta un duplice pregiudizio per le vittime delle violazioni, a cui vengono negati sia l'accertamento giudiziario dei fatti, sia (e conseguentemente) la possibilità di presentare le relative, legittime richieste di risarcimento in eventuali separati giudizi civili.

Si propone pertanto di aggiungere all'articolo 131-bis del codice penale, nella lista dei reati che non possono essere ritenuti di particolare tenuità, quelli previsti dal Capo III, Sezione II, della LdA.

La **sanzione amministrativa prevista dall'art. 174-bis** è uno dei più potenti strumenti dissuasivi della LdA, e prevede che, ferme le sanzioni penali, si applichi immediatamente la sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a € 103,00, per ciascuna opera o parte di opera. La Corte costituzionale, assumendo che la sanzione amministrativa in oggetto sia invece sostanzialmente una sanzione di natura penale (per la sua particolare afflittività, le modalità del calcolo dell'importo, e perché sua irrogazione precede spesso di molti anni l'avvio del procedimento penale), con sentenza 149/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice debba emettere sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti del soggetto che sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai concluso, relativo agli stessi fatti (*ne bis in idem*).

Se i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 174-bis fossero destinati ad una funzione risarcitoria, e quindi finalizzata al ristoro del danno subito dalle parti titolari dei diritti sulle opere illecitamente riprodotte, il problema del *ne bis in idem* verrebbe meno. Con questa finalità, **proponiamo la costituzione di un fondo specifico in cui versare gli importi derivanti dalle sanzioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 171-ter comma 5 LdA, con finalità di risarcimento del danno subito dai titolari dei diritti violati.** Il Fondo potrebbe essere costituito presso il Ministero della giustizia (dove in parte oggi già le somme convergono). Le somme sarebbero versate immediatamente, ma esigibili dal danneggiato soltanto all'esito del procedimento penale.

Esistono poi fattispecie che, benché non connotate da scopo di lucro, esprimono un disvalore che parrebbe giustificare l'applicazione di sanzioni più alte rispetto a quelle attualmente stabilite dalla previsione normativa tipica, specialmente nei casi esclusi dal perimetro del D. lgs. 231/01 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Ad

esempio, in tutti i casi in cui la messa a disposizione illecita ex art. 171 LdA sia posta in essere da un pubblico impiegato, attraverso i servizi informatici della struttura di afferenza, la sanzione (attualmente consistente nella multa da € 51 a € 2.065) potrebbe essere aumentata ad un livello che le conferisca maggiore potere deterrente (da € 1.032 a € 5.164, in coerenza con altre sanzioni previste dallo stesso articolo 171 e seguenti).

Venendo allo specifico delle due proposte di legge, si suggerisce di sostituire la formula “titolare dei diritti o suoi aventi causa”, nell’articolo 2 di entrambe le pdl, con “**titolare dei diritti, suoi aventi causa o soggetti da costoro incaricati**”, in modo da ricomprendere senza possibilità di pretestuose eccezioni, le associazioni di titolari di diritti e i fornitori di servizi antipirateria tra i soggetti che già ora possono, come ben noto, adire Agcom.

L’articolo 5 della pdl C. 648 Mollicone, così come l’art. 4 della pdl C. 217 Maccanti, riguardanti la “**Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica**” (follow the money), nell’attuale formulazione sono finalizzati al tracciamento dei flussi di denaro che possono consentire l’individuazione dei **titolari dei siti Internet** che commettono atti di pirateria. Sarebbe opportuno aggiungere che le informazioni possono essere richieste anche per individuare **gli altri soggetti che, anche attraverso detti siti, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti**. Si tratta della fattispecie tipica della pirateria libraria a scopo di lucro, consistente nell’utilizzo di “siti vetrina” che indicizzano contenuti che sono in realtà disponibili presso servizi terzi (*cyberlocker* o OCH), i quali riconoscono all’*uploader* (che è quasi sempre soggetto diverso dal titolare del “sito vetrina”) una certa remunerazione per ogni download che viene effettuato.